

COMUNE DI VERDELLINO

ORIGINALE

Provincia di BERGAMO

**CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO
GRATUITO DI UNA SALA DEL CENTRO SOCIALE DI VIA
OLEANDRI.**

N. di Rep.

L'anno ----- il giorno ----- del mese di ----- in Verdellino,
nella Residenza Municipale, tra

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VERDELLINO, con sede in
Verdellino in Piazza Don Martinelli 1, C.F. 00321950164, e per essa
l'Arch. Mario Camizzi nato a Cianciana (AG) il 15.02.1954 nella sua
qualità di Responsabile del Settore Secondo,

E

L'associazione "GRUPPO SCOUT ZINGONIA 1", con sede in
Verdellino in Via Pirandello 17, C.F. 93009720165 e per essa il
Sig. Claudio Todeschini nato a Bergamo il 09/11/1972 e residente a
Vimodrone in Via XV Martiri n. 2/21, C.F. TDSCLD72S09A794V, in
qualità di Responsabile, di seguito identificata come "associazione".

In esecuzione della determinazione n. --- del -----;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Il Comune di Verdellino concede in comodato d'uso gratuito
all'associazione "GRUPPO SCOUT ZINGONIA 1" i locali di proprietà
comunale, individuati nella planimetria allegata, siti al primo piano
dell'immobile di via Oleandri in Verdellino, affinché tali locali
vengano destinati ad uso sede di attività di promozione di iniziative di
carattere sociale, assistenziale e di formazione, rivolta

prevalentemente ai minori residenti nel territorio comunale, perseguendo la finalità di ovviare o prevenire situazioni di emarginazione, favorendo momenti di incontro sul territorio e sviluppando programmi di carattere ricreativo, culturale e socio-politico, inteso, questo ultimo come fattore di aggregazione e socializzazione.

ART. 2 - Non sono ammesse destinazioni ed usi diversi da quelli previsti e convenuti. Eventuali modifiche della destinazione d'uso dei locali dovranno formare oggetto di preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 3 - Il comodato a titolo gratuito avrà la durata di anni 1 (uno) con decorrenza dal 01/01/2010 fino al 31/12/2010. Le parti convengono, anche in deroga al disposto dell'art. 1809, comma 2, C.C., che l'anticipata restituzione dell'immobile potrà essere richiesta esclusivamente ove il Comune intenda destinare tale immobile a scopo istituzionale, a fronte di esigenze non dilazionabili. In ogni caso, l'anticipata restituzione dell'immobile dovrà essere richiesta a mezzo raccomandata a/r con preavviso di almeno 3 mesi. In tale ipotesi di risoluzione anticipata del contratto, il Comune si impegna a contribuire alla ricerca di una nuova eventuale sede per garantire la continuità del servizio svolto. Il Comune si riserva, inoltre, di concordare l'utilizzo concomitante dei locali per altre attività di carattere istituzionale o di servizio, compatibili con l'utilizzo concordato tramite il presente atto.

ART. 4 - I locali vengono concessi a titolo di comodato gratuito, ivi comprese le spese per il consumo di luce, acqua e riscaldamento.

ART. 5 - L'associazione si obbliga a mantenere i locali in modo decoroso e ad assumersi gli oneri per l'ordinaria pulizia interna degli stessi, nonché gli oneri di funzionamento della attrezzature presenti.

ART. 6 - L'associazione non potrà effettuare nessun opera e nessuna modifica senza il previo permesso scritto dal Comune.

Al termine del comodato, l'associazione avrà l'obbligo di riconsegnare il locale nello stesso stato in cui era stato ricevuto, a meno che il Comune, a proprio insindacabile giudizio e senza essere tenuto a corrispondere compenso di sorta, preferisca conservare a proprio beneficio le migliorie e le nuove opere apportate, ed eccezione di quelle che risulteranno amovibili senza creare pregiudizio ai locali.

ART. 7 - Le spese per la manutenzione straordinaria sono a carico del Comune.

ART. 8 - L'associazione esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni derivati ai propri soci o a terzi per qualsiasi attività, anche manutentiva, svolta all'interno dei locali.

ART. 9 - Il Comune è esonerato da responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla sua volontà.

ART. 10 - Il Comune potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i locali assegnati per accertarsi della buona conservazione e dell'osservanza di ogni obbligo contrattuale.

ART. 11 - Le parti dichiarano di avere attentamente preso visione della presente scrittura, che accettano integralmente.

Le spese del presente atto e quelle relative alla sua registrazione sono a carico del Comune di Verdellino in considerazione della valenza sociale dell'attività dell'associazione "GRUPPO SCOUT ZINGONIA 1".

PER IL COMUNE

PER IL GRUPPO SCOUT ZINGONIA 1

